

**Appalti.** Secondo il Consiglio di Stato è necessaria una certificazione per ciascun lavoro a cura della Prefettura della Provincia dove ha sede l'impresa

# Patente antimafia per ogni cantiere

Le informative «atipiche», anche se favorevoli, danno inizio a valutazioni più approfondite

## LA MODIFICA

Con il nuovo Codice ci sarà una banca dati unica per misurare il pericolo di infiltrazioni

**Cristian Immovilli**  
**Guglielmo Saporito**

■ È necessaria una **certificazione antimafia** per ogni lavoro, a cura della Prefettura della Provincia dove ha sede l'impresa. Lo ha precisato il Consiglio di Stato, nelle pronunce dell'adunanza plenaria n. 33 e 34 del novembre 2012.

La lotta alle infiltrazioni mafiose si complica perché diventa necessaria, per lavori in appalto o subappalto, una specifica certificazione antimafia da chiedersi, a cura della stazione appaltante, al Prefetto della località in cui l'impresa ha la propria sede. Il Prefetto di Agrigento è quindi competente per lavori eseguiti in Piemonte, se l'impresa ha sede nella provincia siciliana.

Questo ragionamento vale per le informative "atipiche" che, seppure favorevoli per quanto di competenza del Prefetto, danno inizio a valutazioni più approfondite a carico dell'ente appaltante, su potenziali tentativi di infiltrazione malavitosi. E nell'indagine su tali tentativi, può accadere che una stessa impresa risulti esposta a tentativi di infiltrazione o immune, a seconda della provincia in cui ha lavori in corso. Ciò perché, come sottolinea il Consiglio di Stato, l'impresa che abbia lavori in più provin-

ce è soggetta ad una pluralità di certificazioni antimafia, cioè una per ogni lavoro.

Il rapporto tra stazioni appaltanti (soggetti pubblici o imprese concessionarie) e amministrazione dell'Interno (Prefetture) prevede più tipi di giudizi, che partono da un'informativa prefettizia. Il primo tipo, cosiddetta "informativa tipica", se è sfavorevole, accerta infiltrazioni ed ha l'immediato effetto di espellere l'impresa dall'appalto (articolo 10 comma 7 Dpr 252/1998). C'è poi l'"informativa atipica", che contiene elementi favorevoli all'impresa (che è giudicata "non infiltrata"), sia elementi di dubbio: spetterà alla stazione appaltante (Comune, Ausl, concessionario eccetera) diradare questi dubbi, compiendo ulteriori valutazioni sull'impresa (articolo 1 septies Dl 629/1982).

Questi ulteriori approfondimenti dovranno riguardare il rischio di infiltrazioni sul singolo appalto, analizzando ad esempio le frequentazioni, le contiguità, i flussi finanziari, l'esistenza di precedenti penali (anche non di condanna). In ogni caso, osserva il Consiglio di Stato, l'eventuale dubbio sulla possibile infiltrazione, non si estende ad altri lavori che la stessa impresa può avere in corso nella stessa o in altre Province.

Secondo i giudici amministrativi, infatti, l'informativa atipica opera con riferimento al singolo rapporto cui si riferisce, cioè ha effetti diretti nel so-

lo ambito territoriale in cui l'attività produttiva si svolge. Ciò non toglie, osserva l'adunanza plenaria nella pronuncia 33/2012, che altre amministrazioni che abbiano in corso lavori, venendo a conoscenza di orientamenti diversi, possano anch'esse chiedere, al Prefetto della Provincia dove l'impresa ha sede, nuove informazioni. Le informative, infatti, non si consolidano, ma sono sempre rivedibili: se favorevoli all'impresa, possono essere sostituite da successive informative sfavorevoli (che evidenzino il rischio di infiltrazioni) qualora sopravvengano eventi negativi, quali sopralluoghi ispettivi sui cantieri o incendi dolosi.

Questo regime continuerà ad essere applicato fino all'entrata in vigore del Codice antimafia (Dlgs 159/2011), cioè due mesi dopo che entrerà in vigore il decreto correttivo del Codice antimafia di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Soprattutto, con il nuovo codice antimafia vi sarà una banca dati unica dei cosiddetti "pregiudizi" antimafia e verrà meno l'incertezza di provvedimenti emessi cantiere per cantiere, con possibili contenuti divergenti a seconda del momento in cui l'informativa è chiesta o dell'orientamento (nelle singole località) della stazione appaltante che riceva un'informativa atipica. Uno snellimento potrà anche scaturire dalla white list, sistema parallelo di accertamento di qualità che farà capo sempre alle Prefetture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'iter**

Le procedure per il rilascio dell'informativa prefettizia antimafia

**Le materie sensibili**

Le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (legge 190/2012, articolo 1, comma 53)

- Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- Noli a freddo di macchinari
- Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- Fornitura di ferro lavorato
- Noli a caldo
- Autotrasporti per conto di terzi
- Guardiania dei cantieri

**In campo**

Gli elenchi e gli strumenti antimafia e i provvedimenti di riferimento

Ambito	Norma	Autorità
Anticorruzione	Legge 190/2012, articolo 1, comma 52	Prefettura
Terremoto in Emilia	DI 74/2012, articolo 5-bis	Prefettura delle Province interessate alla ricostruzione
Rating di legalità	DI 1/2012, articolo 5-ter	Antitrust
Protocolli di legalità	Direttiva ministero dell'Interno 23 giugno 1010	Prefettura e committenti
Terremoto in Abruzzo	DI 39/2009, articolo 16, comma 5	Prefettura delle Province interessate alla ricostruzione
Sviluppo 2011 (subappalti)	DI 70/2011, articolo 4, comma 13	Prefettura
Expo 2015	DI 135/2009, articolo 3-quinquies	Prefettura di Milano
Istituti penitenziari	DI 195/2009, articolo 17-quater	Prefettura
Grandi opere	Dlgs 163/2006 articolo 180	Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere